



Gruppo di lavoro pre-congressuale n. 4
Modalità e forme di esercizio della professione

** *** **

1. Il Gruppo di Lavoro n. 4, **Modalità e forme di esercizio della professione**, formato dagli avv.ti Nadia Germanà Tascona, Mario Napoli, Paola Pezzali, Silvana Vassalli, David Bacecci, Angela Maria Odescalchi, Immacolata Troianello, Carmine Foreste, Dario Greco, Carlo Foglieni, Luciana Iannielli, Nicoletta Grassi, Agnese Franceschini, Corrado De Martini, Antonio de Notaristefani, ha individuato le seguenti metodologie di lavoro. Innanzi tutto, ha definito sei temi da sottoporre all'esame del Congresso Nazionale Forense, Sessione Ulteriore, Roma 2023 e precisamente:
 - a) **Monocommittenza;**
 - b) **Rete tra professionisti e profili di fiscalità;**
 - c) **Attività stragiudiziale e ampliamento competenze;**
 - d) **Incompatibilità e ruolo dell'avvocato nei C. di A. delle società;**
 - e) **Società tra Avvocati e Socio di capitale;**
 - f) **Finanziatore della lite.**

Su tali temi si sono formati tavoli di lavoro che, percorrendo anche in senso storico il dibattito già intervenuto all'interno della nostra Avvocatura, ha prodotto singoli complessi documenti (in particolare si allega al presente quanto ricevuto dal sottogruppo che ha trattato la Monocommittenza), poi presentati e dibattuti all'interno del formato Gruppo di Lavoro.

Il presente documento rappresenta dunque la sintesi di tali documenti nell'auspicio che si possa pervenire in sede congressuale alla riduzione/concentrazione delle mozioni su tali temi presentate ed all'approvazione plebiscitaria di un'unica mozione o di più mozioni sui singoli argomenti. Si sono privilegiati, in quest'ottica, i profili che il Gruppo ha ritenuto condivisi o prevalenti in misura significativa: ciò non esonera l'estensore dal segnalare che, in taluni casi e per alcuni temi, l'opinione espressa nel documento non è condivisa all'unanimità dei componenti del gruppo, ma dalla maggioranza. Si anticipa sin d'ora, ad esempio, che in tema di avvocato collaboratore in regime di monocommittenza, il documento è stato condiviso dalla maggioranza dei componenti con la sola eccezione del componente appartenente ad ANF che, pur condividendone i principi e le finalità, ritiene necessario inquadrare tale figura anche



nell'alveo dei rapporti di lavoro subordinato superando l'attuale incompatibilità prevista dall'articolo 18, comma 1), lettera d), della legge professionale.

Le diverse posizioni interne ai tavoli di lavoro sono state giudicate e valorizzate come espressione della ricchezza del dibattito e del contraddittorio interno e non sono state giudicate una criticità. Nella prospettiva di pervenire, comunque, ad un documento unico e condiviso si è cercato tuttavia di evidenziare, come detto, le posizioni maggiormente apprezzate per l'evidente utilità che esse possono apportare ai lavori del prossimo congresso e alla presentazione ed approvazione di deliberati in grado di incidere sulla nostra professione in misura effettivamente pregnante.

2. a) **Monocommittenza.**

La cronistoria dei dibattiti, delle proposte, dei disegni di legge, delle mozioni congressuali ad oggi intervenute su questo tema (e che risulta compiutamente ricordata nel documento allegato) mostra come il tentativo di attuare il deliberato congressuale mediante un'autonoma disciplina normativa, che ne regoli organicamente il funzionamento in ogni suo aspetto, pare di non facile prospettabilità.

La sessione ulteriore del Congresso Nazionale Forense prevista in Roma potrà costituire, dunque, occasione per definire modalità di ordine generale per giungere all'attuazione di un deliberato congressuale.

A questo specifico fine, questo Gruppo di lavoro rimette all'approfondimento del Congresso le seguenti considerazioni e proposte.

La disciplina del cd. "avvocato monocommittente" potrebbe essere, per coerenza logica e sistematica – oltre che per esigenze di organicità – inserita direttamente all'interno della Legge Professionale Forense, la quale, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta, regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettiva difesa e della tutela dei diritti.

Tale disciplina potrebbe essere in particolare, inserita all'interno del titolo II, rubricato "Albi, Elenchi e Registri" e dovrebbe definire la nozione di avvocato monocommittente, termine che nell'attuale situazione è stato adottato per figure non omogenee.

Sarebbe, inoltre, auspicabile che la relativa norma rimetta la disciplina di dettaglio ad una regolamentazione adottata su proposta del CNF, quale istituzione rappresentativa



dell'Avvocatura, di concerto con il Ministero della giustizia nel rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza, nonché di incompatibilità, sanciti rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 18, comma 1), lettera d), della legge professionale.

A tal proposito è doveroso ricordare la posizione di A.N.F. che ritiene auspicabile che debba essere affermato un principio di libertà e di pluralità delle forme di esercizio della professione, in base al quale ogni professionista dovrebbe poter scegliere in che forma e modo esercitare la propria attività (in forma individuale, associata, dipendente, in collaborazione con altri professionisti, etc.) e in questa ottica ritiene che dovrebbe essere reso possibile anche l'esercizio della professione in forma di lavoro subordinato, superando l'incompatibilità di cui all'art. 18 comma 1, lett. d) della Legge Professionale.

L'auspicata normazione secondaria, su proposta del CNF, potrebbe costituire – nella forma del “contratto tipo” lo “statuto del collaboratore in regime di monocommittenza”, con il quale potranno essere regolati le diverse specificità di tale rapporto quali:

- a) la pattuizione per iscritto, a pena di nullità, del rapporto di collaborazione professionale tra committente e avvocato monocommittente;
- b) la durata del rapporto di collaborazione professionale;
- c) il compenso dovuto all'avvocato monocommittente per l'attività professionale svolta ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;
- d) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato monocommittente per la formazione propedeutica al conseguimento del diritto di specialista ai sensi dell'articolo 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 147, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata;
- e) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato monocommittente per la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 12, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012, n. 147;
- f) il diritto di recesso per entrambe le parti dal rapporto di collaborazione professionale;
- g) la pattuizione di un congruo preavviso per l'esercizio del diritto di recesso, nonché il pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso;
- h) il divieto di recesso in caso di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio;
- i) il patto di non concorrenza;
- j) il patto di esclusività;
- k) l'obbligo di riservatezza;



l) la possibilità dell'avvocato monocommittente di utilizzare le prestazioni svolte a favore del committente a fini dell'ammissione del corso di iscrizione all'Albo Speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specialista.

In tale contesto si potrebbe prevedere altresì l'esonero per l'avvocato monocommittente dell'applicazione del contributo integrativo nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari IVA dichiarato.

Un assetto normativo quale quello sopra descritto consentirebbe, ad avviso di questo Gruppo di lavoro, la regolamentazione della figura dell'avvocato monocommittente mediante una disciplina completa, elastica e conforme al deliberato congressuale adottato in esito al Congresso nazionale Forense di Catania.

E' altresì noto che accanto alla figura del cd. "avvocato monocommittente" vi siano nel panorama forense altre e diverse tipologie di collaborazione che, seppur continuative, non presentano il carattere di esclusività. Il GDL auspica quindi che, pur nel rispetto dell'autonomia delle parti, anche tali forme di collaborazione possano essere regolamentate tenendo conto dei summenzionati principi.

b) Rete tra professionisti e profili di fiscalità.

La sentita e condivisa esigenza di aggregazioni di studi e di creazione di una rete tra professionisti ha portato, tuttavia, il Gruppo di lavoro a sottolineare la necessità che le regole dell'aggregazione garantiscano che gli avvocati che ne fanno parte, conservino la propria indipendenza senza controlli o condizionamenti da parte degli altri professionisti; che l'aggregazione sia adeguatamente pubblicizzata nei confronti di tutto il pubblico; che l'avvocato membro dell'aggregazione rispetti il proprio codice deontologico; e che gli altri professionisti rispettino a propria volta il loro codice deontologico. Si auspica che l'aggregazione si doti di un proprio codice etico e che tutti i suoi membri evitino rigorosamente ogni conflitto di interessi, anche interno, e siano tenuti a rispettare la riservatezza sui dati trattati da ciascun membro e a rispettare il segreto professionale degli avvocati membri.

Nel merito, poi, il tavolo di lavoro ha individuato i seguenti profili ed obiettivi per una riforma della fiscalità:

- favorire le aggregazioni professionali, estendendo alle stesse le detrazioni fiscali previste per le società, sia sotto il profilo dei costi detraibili che delle percentuali di tassazione;
- estendere la possibilità per i partecipanti alle aggregazioni professionali di optare per il



regime forfettario;

- applicare il principio di neutralità fiscale per le operazioni di riorganizzazione (es. conferimento, fusioni, cessi di beni strumentali ed avviamento di clientela) come già previsto per le imprese;
- definire all'interno dell'art. 4 bis, L. 247/2012 il principio contabile applicabile alle aggregazioni e alle società professionali con possibile opzione tra il regime di cassa o quello di competenza.

c) Attività stragiudiziale e ampliamento competenze.

È ormai opinione diffusa nel mondo forense quella di valorizzare la figura dell'avvocato anche nell'ambito dell'attività stragiudiziale, di consulenza ed assistenza. Ciò al fine di avere un avvocato protagonista non solo della fase patologica della controversia ma anche, e soprattutto, di quella fisiologica, in grado di prevenire il contenzioso.

A tal fine è necessario anzitutto acquisire nuove competenze in materie quali, ad esempio, compliance aziendale, privacy, responsabilità da intelligenza artificiale, cybersecurity, sostenibilità ambientale, e-sport, modelli organizzativi, ESG, terzo settore, tutela del diritto di autore, etc., che rappresentano alcune delle nuove opportunità di mercato.

A ciò si aggiunga inoltre la necessità di implementare l'ambito di applicazione degli studi di ADR (mediazione, negoziazione e arbitrato), introducendo, ad esempio, nel nostro ordinamento la cd. "mediazione ambientale" ovvero dando effettiva attuazione alla cd. "mediazione penale", nonché incentivando l'arbitrato rendendolo più appetibile dal punto di vista economico e fiscale. Inoltre, occorre consentire che, in sede di mediazione e negoziazione assistita, gli accordi afferenti trasferimenti immobiliari possano essere registrati e trascritti direttamente dall'avvocato senza dover passare necessariamente dal Notaio.

Oltre a ciò, è necessario riportare nell'alveo dell'avvocatura tutte quelle competenze via via "erose" nel tempo da altri soggetti, a partire dalle cd. "società paralegali", che non essendo soggette a responsabilità professionale ed a norme deontologiche, operano – di fatto – in regime di concorrenza sleale. Si pensi, ad esempio, alle società che si occupano di recupero crediti, di risarcimento del danno da sinistri stradali, da responsabilità medica e/o da reato di diffamazione, etc. Sul punto è stata presentata in occasione del XXXV Congresso Nazionale Forense la mozione n. 77 Mirone (AIGA) con cui si propone modificare l'articolo 2 della Legge Professionale prevedendo che sia considerata di competenza esclusiva dell'avvocato l'attività di



consulenza legale ed assistenza stragiudiziale inerente alle materie rientranti nell'ambito di applicazione della mediazione e della negoziazione assistita obbligatoria, trattandosi di attività ipso iure connessa all'attività giurisdizionale, con la conseguente configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione per tutti coloro che, privi del titolo di avvocato, svolgano tali attività.

Oltre a recuperare le vecchie competenze, è di fondamentale importanza acquisirne di nuove, a partire dal trasferimento all'avvocato delle funzioni un tempo delegate in via esclusiva ai soli pubblici ufficiali (funzioni notarili in ambito immobiliare, societario, autentica firme), in perfetta sintonia con il ruolo costituzionale dell'Avvocato, con le funzioni giurisdizionali esercitate dalla Magistratura onoraria, con le funzioni paragiurisdizionali esercitate dai delegati alle vendite nei processi esecutivi immobiliari, il potere di autentica dei documenti digitali e con la tendenza di molte nazioni Europee a delegare funzioni notarili agli Avvocati. In tale direzione va la mozione n. 123 (Sarno) presentata in occasione del XXXV Congresso Nazionale Forense.

È necessario prevedere inoltre l'ampliamento del sistema delle delega all'Avvocato, attualmente riservato per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari, nei procedimenti giurisdizionali a contraddittorio differito quali: a) procedimenti monitori; b) licenza e convalida di sfratto; c) esecuzione presso terzi; d) volontaria giurisdizione.

L'Avvocato ha la formazione, la professionalità per svolgere tale attività come è stata data prova per i delegati alle vendite giudiziarie e come danno prova i magistrati onorari. Potrà essere previsto, come per i delegati alle vendite, un corso di formazione abilitante ed un elenco cui potranno iscriversi gli avvocati con i requisiti che potranno essere, per via analogica, quelli previsti dall'art. 179 ter cpc. In tal senso è stata presentata, in occasione del XXXV Congresso Nazionale Forense, la mozione n. 158 (Stella Triveneto).

L'ampliamento delle funzioni dell'Avvocato oltre a fornire nuove opportunità di lavoro per gli Avvocati, che soffrono un'ormai endemica crisi economica, consente un determinante sostegno all'altrettanto endemica crisi della giustizia civile per la grave carenza di organici di magistratura liberando risorse per accelerare i tempi per processi. Inoltre, una simile estensione dell'area di intervento degli avvocati sarebbe suscettibile di generare una pluralità di effetti virtuosi, sia per i cittadini, che potranno beneficiare di servizi più efficienti, celeri e ovviamente a prezzi più competitivi, sia per gli avvocati – soprattutto i più giovani – che potranno estendere l'ambito di attività professionale.



d) Incompatibilità e ruolo dell'Avvocato nei C. di A. delle società.

Argomento largamente condiviso è la constatazione che una modifica del regime delle incompatibilità si renda necessaria per il rilancio della professione forense.

Gli indici della crisi che la categoria dell'Avvocatura sta attraversando emergono con chiarezza dall'ultimo rapporto Censis, che ha fotografato non solo problematiche connesse alla attuale congiuntura economico-finanziaria, ma anche criticità interne.

Ne consegue l'esigenza di rilanciare la professione forense rendendola maggiormente flessibile e adeguata alle nuove istanze sociali, nonché nuovamente appetibile per le nuove generazioni. L'introduzione del processo telematico (sia civile che penale), l'avvento dei sistemi di intelligenza artificiale e di giustizia predittiva, nonché l'apertura del mercato dei servizi legali anche ai non avvocati, infatti, pone problemi di rilevanza deontologica (nel senso che si riverbera sulla necessità di rivedere il ruolo etico-sociale della professione) ma anche di disparità di trattamento tra professionisti dell'area giuridica intesa in senso ampio.

Le criticità interne rilevate, pertanto, attengono al regime delle incompatibilità dell'avvocato sancite dall'art. 18 della legge 247/2012, con particolare riguardo alle lettere c) e b) della citata norma.

L'inadeguatezza della attuale incompatibilità ad assumere la qualità di amministratore di società di persone o di società di capitali, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri gestori, ha trovato il consenso preponderante del gruppo, in un'ottica di sostanziale ampliamento delle competenze dell'avvocato finalizzato ad una maggiore competitività professionale.

La progressiva erosione degli ambiti di operatività tradizionalmente riservati in via esclusiva all'Avvocatura (si pensi agli interventi legislativi di riduzione e contenimento del contenzioso giudiziario) comporta inevitabilmente l'apertura verso ruoli e competenze prima d'oggi preclusi, proprio al fine di evitare l'emarginazione dell'avvocato dal mercato delle attività professionali e consentire di reggere la concorrenza delle altre categorie di professionisti; è inoltre innegabile la necessità di introdurre all'interno dei processi gestionali/decisionali delle società commerciali la competenza giuridica nel diritto societario/commerciale di cui la nostra professione è portatrice.



Maggiori cautele sono emerse invece rispetto alla eliminazione del divieto di esercizio dell'attività di impresa, ferma restando l'incompatibilità dell'esercizio della professione forense con il ruolo di imprenditore: ma tale non è certamente l'attività all'interno degli organi collegiali (Consigli di amministrazione, comitati esecutivi).

Tale argomento deve trovare il suo naturale contemperamento coordinandosi con quello della riforma della disciplina delle società tra avvocati (STA), delle società tra professionisti (STP) o delle reti professionali), fermi restando gli obblighi di indipendenza e non condizionamento da parte degli altri professionisti e fermo restando il rispetto del codice deontologico, cui tutti i partecipanti la società sono tenuti.

Contrarietà sono emerse, invece, rispetto eliminazione dell'incompatibilità della professione con l'attività di lavoro subordinato o con altra attività di lavoro autonomo continuativa, fermo quanto sopra precisato relativamente alla posizione di ANF.

Ulteriore argomento su cui il gruppo si è confrontato è quello relativo all'art. 28 co. 10 L. 247/2012, che disciplina le incompatibilità dei Consiglieri dell'Ordine con gli incarichi giudiziari.

L'esigenza di eliminare tale incompatibilità sorge soprattutto dalla prospettiva di dare rappresentanza negli organi di politica forense anche agli avvocati che, per scelta, assumano incarichi giudiziari. Seppure lo spirito della norma sia meritevole e condivisibile, infatti, il dettato normativo è limitativo per le legittime aspettative degli Avvocati specializzati nelle materie oggetto degli incarichi giudiziari (si pensi per es. ai delegati alle vendite o ai curatori dei minori), che sono costretti a rinunciare a opportunità professionali e lavorative oppure a rinunciare a ricoprire la carica di Consigliere dell'Ordine.

È un vulnus che colpisce la rappresentanza e la governance dell'Avvocatura stessa, che viene talvolta ad essere privata delle migliori risorse intellettuali e professionali.

Per superare le criticità connesse al rischio che gli organi di politica forense diventino centri di potere o di potenziale accaparramento di clientela si consideri, infine, che l'attuale sistema di rotazione nell'assunzione delle cariche di fatto impedisce rendite di posizione.

Il contemperamento delle due istanze potrebbe dunque essere risolto attraverso un rafforzamento della normativa che impone la rotazione nell'assegnazione degli incarichi



giudiziari; e, comunque, è assolutamente necessario prevedere una disciplina che assicuri la massima trasparenza e pubblicità.

e) Società tra Avvocati e Socio di capitale.

E' stato ritenuto difficilmente ipotizzabile, e peraltro non condiviso da parte dell'Avvocatura che giudica positivamente l'intervento legislativo del 2017 che ha introdotto l'art. 4 bis nella nostra Legge professionale,, un intervento che escludesse tout court la possibilità della presenza del socio di capitale nei nostri studi; al contrario si è giudicato più realistica una modifica/integrazione sulla nostra normativa deontologica che confermasse da un lato la possibilità di un socio di puro capitale, ma dall'altro lato ponesse seri limiti di ordine etico a salvaguardia dell'indipendenza e del rispetto della recente normativa in materia di equo compenso **nell'ipotesi in cui il socio di capitale conferisca incarico allo studio professionale di appartenenza.**

Ora, sotto il profilo dell'indipendenza nell'esercizio della professione non è non rimarcabile come:

- l'autonomia del socio avvocato sarebbe frustrata da un socio di capitale che, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione, fosse in grado di imporre allo studio di operare a suo vantaggio a condizioni non concorrenziali o comunque di condizionare la libertà della attività professionale del socio di opera;
- l'art. 23, comma terzo, del vigente codice deontologico, vieti all'avvocato di intrattenere con il cliente, dopo il conferimento del mandato, rapporti economici, patrimoniali, commerciali che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale: e quale maggior rapporto economico potrebbe ipotizzarsi della ripartizione degli utili a fine anno?
- l'art. 2359 c.c. inoltre definisce il controllo (e il collegamento) societario non solo in base alla disponibilità dei voti in assemblea ma anche in base ai vincoli contrattuali esistenti tra il socio e la società: l'affidamento in modo continuativo di mandati professionali dal socio di capitale alla società di professionisti potrebbe determinare il controllo della società stessa in capo al socio di capitale, anche di minoranza, realizzando per via indiretta la situazione di controllo esterno che la Legge n. 124/2017 vorrebbe evitare imponendo di mantenere la maggioranza ai soci professionali;
- appare infine opportuno regolare anche i profili che lo svolgimento di attività per il socio non avvocato comporterebbe ai sensi dell'art. 37 codice deontologico forense sotto l'aspetto dello scorretto accaparramento della clientela o della sua fidelizzazione.



Per quanto concerne la recente normativa in materia di quo compenso è opportuno ricordare che l'art. 5 della Legge n. 49/23 espressamente dispone: *“Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali”*. Se nello statuto dello studio (o nei patti parasociali a parte, è indifferente), viene inserita una clausola (origination fee) che prevede che, nella distribuzione degli utili, l’80-90% viene preliminarmente attribuito al socio che ha portato la pratica è facile per la banca dare un incarico allo studio nel quale partecipa rispettando al 100% quanto previsto dalla nuova normativa sull’equo compenso ma, in distribuzione di utile, riprendersi non solo lo sconto che un tempo chiedeva agli avvocati, ma anche quanto meglio ritiene: rendendo in tal modo nulla la ratio e la previsione della legge sull’equo compenso.

A tal proposito è opportuno ricordare il sollecito pervenuto recentemente dal Ministero della Giustizia di adeguamento della normativa deontologica alla normativa nell’equo compenso.

Si propone, pertanto una aggiunta **all’art. 24 C.D.** del seguente tenore:

“In particolare l’avvocato che eserciti la professione forense in forma societaria deve astenersi dal prestare la propria attività professionale a favore dei soci di detta società non aventi la qualifica di avvocato, nonché di soggetti controllati dal socio non avvocato o a lui collegati”.

Ed infine che vada inserito **all’art. 25 del nostro Codice Deontologico**, ragionevolmente dopo il secondo comma che vieta il patto di quota lite, il **divieto di patti elusivi dell’equo compenso nelle convenzioni con i soggetti a tale legge sottoposti**.

f) Finanziatore della lite

Secondo un principio generale il nostro sistema processuale conosce la condanna alle spese a carico della parte che ha causato senza ragione il procedimento: in linea strettamente teorica, dunque, la parte vittoriosa dovrebbe trovarsi nella medesima situazione economica in cui si sarebbe trovata se il giudizio non ci fosse stato, come se non avesse avuto necessità di promuoverlo o fosse stata costretta a subirlo.

E’ una bella affermazione di principio, ma come spesso succede tra la teoria e la realtà c’è di mezzo il mare perché è sotto gli occhi di tutti che quasi sempre la parte deve anticipare le spese dell’avvio del procedimento prima di arrivare alla sua conclusione nell’auspicato esito



favorevole. E poi, non è sempre vero che la parte riesca a recuperare quanto effettivamente è stato il costo del giudizio perché spesso è stata costretta a concordare delle condizioni con il proprio difensore che non le saranno poi riconosciute dalla sentenza.

E' vero che l'art. 24 della Costituzione tutela l'accesso alla giurisdizione, ma nella sostanza questo è vero solo per il patrocinio per i non abbienti; si tratta tuttavia di ipotesi che, purtroppo diffuse, non esauriscono certo l'orizzonte del contenzioso e dunque nel tempo, e particolarmente negli stati esteri, è invalsa la possibilità di creare degli strumenti privatistici in grado di intervenire in quei casi in cui il sistema pubblico non sia in grado di farlo, ma che meritino tuttavia una particolare attenzione.

In altre parole, si è andata sviluppando una ipotesi, variegata nello strumento, di finanziamento della controversia civile da parte di terzi finanziatori che, dunque, in senso strettamente imprenditoriale, si fanno carico dei costi della controversia del cittadino poco abbiente (ma non rientrante nella categoria del patrocinio a spese dello Stato), ottenendo alla fine un risultato economico utile anche per essi.

Tale nuova ipotesi di finanziamento apre significative problematiche relativamente alla figura stessa del mandante e della parte assistita: è ben vero che l'art. 23 del nostro Codice Deontologico dice che se l'incarico non è conferito dalla parte assistita ma da un terzo (nell'interesse proprio o della parte assistita stessa) l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di chi effettivamente tuteliamo e il nostro mandato debba essere svolto nel suo esclusivo interesse: ma tale disposizione appare oggi insufficiente.


Infatti, se questa è la teoria esposta nei nostri principi deontologici, non sempre la realtà del mercato sarà conseguente perché in molti casi la volontà del finanziatore (parte economicamente forte e normalmente anche strutturata in forma di banca o istituto finanziario) sarà determinante nella conduzione della lite e l'avvocato, anche inconsciamente, avrà forse un occhio di riguardo per il finanziatore.

Appare, dunque, necessaria una "rivisitazione" delle norme del nostro codice deontologico alla luce delle novità che sono introdotte da tale nuova figura che il mercato ha proposto ed affermato, anche per quanto riguarda la materia arbitrale (in proposito ricordiamo che alcuni regolamenti già da tempo prevedono che venga esplicitato il rapporto di finanziamento: così ad esempio l'art. 20 del Regolamento arbitrale della Camera di Milano prevede che, nella

ROMA
15-16
DICEMBRE
2023

SESSIONE ULTERIORE DEL XXXV

**CONGRESSO
NAZIONALE
FORENSE**



dichiarazione di indipendenza che gli arbitri rendono, questi debbano precisare qualunque “relazione con le parti, i loro difensori e ogni altro soggetto coinvolto nell’arbitrato, anche in virtù di rapporti finanziari” e, dunque, se la sua scelta è stata frutto di un rapporto finanziato debba indicare anche il finanziatore).

DOCUMENTO FINALE GRUPPO DI LAVORO 4.1

Modalità e forme d'esercizio della professione:

il collaboratore di studio in regime di monocommittenza

1. Stato dell'arte

Il “Gruppo di Lavoro 4 – modalità e forme di esercizio della professione” ha individuato sei temi da sottoporre all'esame del Congresso Nazionale Forense, tra cui quello relativo al collaboratore di studio che svolge la professione in regime di monocommittenza.

L'avvocato che opera in regime di “monocommittenza” è colui il quale presta la propria attività professionale, in via continuativa ed esclusiva, in favore di altro avvocato, di associazione professionale o di società tra avvocati. L'avvocato monocommittente opera di norma senza alcun contratto, in assenza di qualsivoglia forma di protezione e di tutela, percependo un compenso non sempre proporzionato alla quantità ed alla qualità dell'attività professionale svolta (cd. “*avocat sans papier*”).

Tale fenomeno è largamente diffuso in Italia e, secondo i più recenti dati elaborati dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, riguarda all'incirca 30.000 avvocati, pari all'incirca ad 1/8 degli avvocati italiani, la maggior parte giovani e di sesso femminile.

A partire dal 2010 il fenomeno della “monocommittenza” è stato finalmente portato all'attenzione delle istituzioni politiche e forensi e, nel 2014, al Congresso Nazionale Forense di Venezia, è stata approvata una mozione congressuale che prospettava la regolamentazione di questa particolare figura professionale, anche in Italia. L'Assise congressuale facendosi interprete della forte esigenza di tutela optava quindi per una innovazione legislativa finalizzata a dare una corretta regolamentazione al fenomeno della monocommittenza.

Da tale presa di coscienza è scaturito un ampio dibattito sulla natura da attribuire a tale forma di collaborazione professionale.

Al riguardo si sono, in particolare, sviluppati due orientamenti contrapposti: da un lato, coloro i quali riconoscono nella monocommittenza un rapporto di lavoro subordinato e/o parasubordinato e, dall'altro, coloro che, invece, la collocano nell'ambito della libera professione, qualificando tale prestazione alla stregua di un rapporto di lavoro autonomo.

Entrambi gli orientamenti concordavano e concordano sul fatto che la particolare figura professionale dell'avvocato “monocommittente” non possa essere precisamente inquadrata nella tipologia dei rapporti giuridici esistenti (subordinato, parasubordinato e/o autonomo) e che per essa sia, pertanto, necessario

un intervento legislativo *ad hoc*, che tenga in considerazione tutti gli aspetti di tale forma di collaborazione.

A tal fine, nel settembre 2016 è stato, così, istituito presso il Consiglio Nazionale Forense un tavolo di lavoro tecnico composto anche dai rappresentanti delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, finalizzato ad elaborare una proposta di legge riguardo la figura del “collaboratore di studio in regime di monocommittenza”.

Nel 2017, nel pieno fervore di tale dibattito e nel corso dei lavori del tavolo tecnico istituito presso il CNF, veniva presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 4.408 Gribaudo e C., volta ad abolire l’incompatibilità tra la professione dell’avvocato e il lavoro subordinato, comportando la modifica dell’art. 19 della Legge n. 247/2012 e introducendo un’ulteriore deroga al regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 18 della L.P. Tale proposta, che sposava in pieno il primo dei due orientamenti sopra indicati, demandava al Ministro del Lavoro la disciplina, con propri decreti, della definizione dei parametri attraverso i quali determinare la natura della “monocommittenza” quale lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo. La medesima PdL, non approvata né nel corso della XVII legislatura né nel corso della XVIII legislatura, veniva nuovamente depositata all’avvio della XIX legislatura (PDL n. 735) in data 22 dicembre 2022.

Nel frattempo, i lavori del tavolo tecnico presso il CNF sono proseguiti e, in vista del Congresso Nazionale Forense del 2018 a Catania, si sono sviluppati nell’ambito del gruppo di lavoro pregressuale composto dai rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative. Proprio tale gruppo di lavoro ha elaborato, sul tema, la mozione congressuale n. 141, a prima firma dell’Avv. Paolo Patrizio, approvata a maggioranza qualificata in occasione del successivo Congresso Nazionale Forense di Catania.

Con questa mozione, il Congresso impegnò formalmente le istituzioni forensi, *in primis* l’Organismo Congressuale Forense, a farsi promotrici di ogni necessaria iniziativa al fine di ottenere l’emanazione di una normativa ad hoc che disciplinasse il rapporto professionale dell’avvocato collaboratore “monocommittente” nell’alveo del rapporto di lavoro autonomo, prevedendo un mix equilibrato di diritti e di doveri tra le parti del contratto, ferma restando l’incompatibilità con il rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, dopo aver specificato che l’attività svolta dal collaboratore ha “*natura libero professionale*” e “*non costituisce deroga ai divieti disposti dall’art. 18 lettera d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247*”, il deliberato ha previsto una serie di regole specifiche per regolamentare i rapporti tra le parti, tra cui: la forma scritta *ad substantiam*; l’obbligo di non concorrenza, la cui violazione comporta la risoluzione di diritto del contratto;

l'obbligo per l'avvocato di concordare con il committente le strategie di esecuzione della prestazione professionale e di agire nell'interesse del cliente affidatogli e di proteggere l'interesse del committente; la facoltà di introdurre un patto di non concorrenza, quale naturale sviluppo del precedente obbligo di non concorrenza; la tutela del know how, anch'esso connesso con l'obbligo di lealtà; un compenso sotto forma di "onorario" proporzionato alla qualità del lavoro (con un minimo pari al doppio o al triplo dell'importo della pensione sociale); il rimborso delle spese per la formazione professionale concordata con il committente e delle spese per la polizza responsabilità professionale; la pattuizione di un congruo preavviso per il recesso; il divieto per il committente di recesso in caso di gravidanza o di adozione e in caso di malattia o infortunio (non oltre 180 giorni); consentire all'avvocato monocommittente di utilizzare le prestazioni svolte per il committente per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specialista e per l'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori.

In data 15 ottobre 2020, in attuazione del deliberato congressuale di Catania, è stata così presentata la proposta di legge n. 2722, a prima firma On.le Valentina D'Orso, rubricata "*Disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza nei riguardi di un altro avvocato o di un'associazione professionale o una società tra avvocati*". La PDL n. 2722 veniva presa come "testo base" per la discussione in Commissione Giustizia della Camera ed abbinata alla PDL n. 428. Sennonché l'iter di approvazione si arrestava a seguito della caduta del "Governo Draghi" e la conseguente fine della XVIII Legislatura. Entrambe le PDL sono state ripresentate nel corso della presente legislatura, seppur non ancora calendarizzate.

2. Proposte del Gruppo di lavoro

Dalla semplice cronistoria si evince chiaramente come il tentativo di attuare il deliberato congressuale di cui sopra mediante un'autonoma disciplina normativa che ne regoli organicamente il funzionamento pare ben lontano da un esito positivo.

La Sessione ulteriore del XXXV Congresso Nazionale Forense prevista in Roma – il cui tema sarà quello di "*Un nuovo ordinamento per un'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali*" – costituisce dunque la sede naturale ove definire ulteriori modalità di attuazione del deliberato congressuale già sopra esposto.

A questo specifico fine, questo Gruppo di lavoro rimette all'approfondimento del Congresso le seguenti considerazioni e proposte.

La disciplina del cd. "avvocato monocommittente" potrebbe essere, per coerenza logica e sistematica – oltre che per esigenze di organicità – inserita direttamente all'interno della Legge Professionale Forense, la quale, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica

e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta, regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettiva difesa e della tutela dei diritti.

Tale disciplina potrebbe essere, in particolare, inserita all'interno del titolo II, rubricato "Albi, Elenchi e Registri" e dovrebbe definire la nozione di avvocato monocommittente in conformità alla richiamata mozione n. 141.

Sarebbe, inoltre, auspicabile che la relativa norma rimetta la disciplina di dettaglio ad una regolamentazione adottata su proposta del CNF, quale istituzione rappresentativa dell'Avvocatura, di concerto con il Ministero della Giustizia, nel rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza, nonché di incompatibilità, sanciti rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 18, comma 1), lettera d), della presente legge.

Tale normazione secondaria potrebbe costituire – nella forma del "contratto tipo" od in quella meglio vista e nel rispetto dei principi del predetto deliberato congressuale – lo "**statuto del collaboratore in regime di monocommittenza**", con il quale potranno essere regolati le diverse specificità di tale rapporto quali:

- a) la pattuizione per iscritto, a pena di nullità, del rapporto di collaborazione professionale tra committente e avvocato monocommittente;
- b) la durata del rapporto di collaborazione professionale;
- c) il compenso dovuto all'avvocato monocommittente per l'attività professionale svolta ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;
- d) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato monocommittente per la formazione propedeutica al conseguimento del diritto di specialista ai sensi dell'articolo 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 147, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata;
- e) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato monocommittente per la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 12, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012, n. 147;
- f) il diritto di recesso per entrambe le parti dal rapporto di collaborazione professionale;
- g) la pattuizione di un congruo preavviso per l'esercizio del diritto di recesso, nonché il pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso;
- h) il divieto di recesso in caso di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio;
- i) il patto di non concorrenza;
- j) il patto di esclusività;
- k) l'obbligo di riservatezza;

- l) la possibilità dell'avvocato monocommittente di utilizzare le prestazioni svolte a favore del committente a fini dell'ammissione del corso di iscrizione all'Albo Speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specializza".

In tale contesto si potrebbe prevedere altresì l'esonero per l'avvocato monocommittente dell'applicazione del contributo integrativo nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari IVA dichiarato.

Un assetto normativo quale quello sopra descritto consentirebbe, ad avviso di questo Gruppo di lavoro, la regolamentazione della figura dell'avvocato monocommittente mediante una disciplina completa, elastica e conforme al deliberato congressuale adottato in esito al Congresso nazionale Forense di Catania ed alla relativa mozione congressuale n. 141.

È altresì noto che accanto alla figura del cd. "avvocato monocommittente" vi siano nel panorama forense altre e diverse tipologie di collaborazione che, seppur continuative, non presentano il carattere di esclusività. Il GDL auspica quindi che, pur nel rispetto dell'autonomia delle parti, anche tali forme di collaborazione possano essere regolamentate tenendo conto dei summenzionati principi.